



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e art. 7 del d.lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., del contratto CIG ZA02959C0A, stipulato con la Program di Autonoleggio Fiorentino Srl, per il servizio di noleggio a lungo termine dell'autovettura NISSAN Leaf targata FZ 693 HF – CIG Z53343BED9

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021);

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea"*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare e in particolare l'art. 106 comma 1 lettera c) in virtù del quale *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: punto 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; punto 2) la modifica non altera la natura generale del contratto"*;

Visto altresì il comma 7 del succitato articolo 106 del Codice in virtù del quale *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale"*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022;

Visto il *“Regolamento concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo”* adottato con delibera n. 4 del 14/01/2021 dal Consiglio di Amministrazione, con il quale vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle n. 2 (due) autovetture di servizio dell'Agenzia, di cui una destinata all'uso non esclusivo del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la seconda a disposizione per corrispondere alle esigenze di servizio o di rappresentanza dell'Agenzia, nonché alle attività connesse allo svolgimento di attività istituzionali;

Vista la determina DG n. 271 del 01/03/2021 di individuazione della spesa sostenibile per l'anno 2021 per le autovetture di servizio in dotazione all'AIFA, alla luce dell'art. 15 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni con Legge 23 giugno 2014 n. 89;

Visto il contratto di cui alla Lettera d'ordine prot. n. ANGP/90131/P del 01/08/2019, recante CIG ZA02959C0A, per il servizio di noleggio a lungo termine di n. 2 autovetture di servizio modello NISSAN Leaf Business 40 kWh, con alimentazione totalmente elettrica, targate FZ 693 HF e FZ 694 HF, stipulato con l'OE PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l., per un corrispettivo complessivo pari a € 39.975,00, oltre IVA, dato un canone mensile per ciascuna autovettura pari ad € 768,75 (settecentosessantotto/75) e per la durata di 24 mesi sino al 05/12/2021, autorizzato con Determina del Direttore Generale n. 1250 del 31/07/2019;

Vista la Determina DG n. 203 del 16/02/2021, così come integrata dalla Determina DG n. 549/2021, con la quale è stata autorizzata la modifica del suddetto contratto CIG ZA02959C0A, prevedendo la restituzione anticipata di una delle due autovetture elettriche Nissan Leaf ed in particolare di quella, targata FZ 694 HF, a disposizione per corrispondere alle esigenze di servizio o di rappresentanza dell'Agenzia, nonché alle attività connesse allo svolgimento di attività istituzionali;

Visto il contratto di cui alla Lettera d'ordine prot. n. 0034274-P del 19/03/2021, recante CIG ZA930A8841, per il servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura modello VOLKSWAGEN PASSAT Var.1.4 Plug In Hybrid GTE DSG, stipulato con l'OE Volkswagen LEASING GMBH, per un corrispettivo complessivo pari a € 26.028,00 (ventiseimilaventotto/00), dato un canone mensile pari ad € 723,00 (settecentoventitre/00) e per la durata di 36 mesi sino al 22/07/2024, autorizzato con Determina DG n. 216 del 13/02/2021;

Vista la determina AM n. 249 del 14/07/2021 con la quale, in vista della scadenza del predetto contratto CIG ZA02959C0A, è stata autorizzata l'adesione al lotto 3 “Vetture medie ad alimentazione alternativa” dell'Accordo Quadro CONSIP “Veicoli in noleggio 1” per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, mediante Ordine di fornitura CIG Z2D3266EE2 in favore dell'OE LEASYS SpA, per il servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura BERLINA MEDIA 3 VOLUMI IBRIDA, SKODA OCTAVIA BENZ. MILD HYBRID 1.0 E-TEC EXECUTIVE DSG, da destinarsi all'uso

non esclusivo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per una durata di 36 mesi a partire dal 06/12/2021;

Preso atto che in data 16/07/2021 AIFA ha inviato il relativo ordine al fornitore LEASYS SpA per il noleggio a lungo termine di una autovettura SKODA OCTAVIA BENZ. MILD HYBRID 1.0 E-TEC EXECUTIVE DSG, la cui consegna è prevista il 6 dicembre 2021;

Preso atto altresì che in data 27/09/2021 l'OE LEASYS accettava il suddetto ordine e contestualmente evidenziava come di seguito: *“emergenza covid 19 si comunica di tener conto fin da subito di un possibile ritardo nei tempi di consegna. Fermo rimane l'impegno della scrivente nel limitare al massimo i possibili ritardi nelle forniture”*;

Vista altresì la comunicazione a mezzo e-mail acquisita al prot. AIFA n. 0140909-02/12/2021-AIFA-AIFA-A del 02/12/2021, con la quale il fornitore LEASYS SpA ha rappresentato che la problematica *“sui semiconduttori (componenti elettronici) sta creando su tutti i brand un ritardo di produzione”*, e pertanto i tempi di consegna per il modello di autovettura ordinato sono indicati in 9 mesi dall'ordine;

Posto che il mantenimento dell'autovettura NISSAN LEAF è necessario per soddisfare le esigenze dell'Agenzia nelle more della consegna dell'autovettura SKODA;

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, sussistono tutte le condizioni richieste dall'art. 106 sopra citato, essendo in particolare imprevedibile il ritardo nella consegna dell'autovettura SKODA, in quanto legato alle conseguenze dell'emergenza sanitaria pandemica in atto;

Visto il modulo 232_01 di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell'Area Amministrativa prot. n. 0140773-P del 02/12/2021, acquisito in pari data al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 0140794-A, con il quale è stata, quindi, richiesta una variante in corso d'opera della data di scadenza del contratto CIG ZA02959C0A, stipulato con l'OE Program di Autonoleggio Fiorentino Srl, dal 5 dicembre 2021 al 5 dicembre 2022;

Visto altresì quanto rappresentato dal Dirigente dell'Area Amministrativa nel suddetto modulo 232_01 ed in particolare che è fatta salva la restituzione, in qualsiasi momento, dell'autovettura NISSAN LEAF targata FZ693HF, senza l'applicazione di alcuna penale, ove venga consegnata l'autovettura SKODA OCTAVIA BENZ. MILD HYBRID 1.0 E-TEC EXECUTIVE DSG noleggiata tramite AQ CONSIP prima del 5/12/2022;

Preso atto del visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” del 03/12/2021, n. 129/21 attestante la copertura finanziaria;

Preso atto della nota a mezzo e-mail del 02/12/2021 con la quale il DEC ha calcolato che detta variante comporta una spesa di € 9.993,75 oltre IVA, rientrante nei limiti del 50% dell'importo contrattuale;

Preso atto della nota a mezzo e-mail del 02/12/2021 con la quale il RUP ha autorizzato detta modifica, sussistendo i presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici per le modifiche dei contratti in corso di esecuzione;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l del dirigente dell'Area Amministrativa richiedente la modifica in parola;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, punti 1 e 2 e comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è autorizzata la modifica del contratto stipulato con l'OE Program di Autonoleggio Fiorentino Srl per il servizio di noleggio a lungo termine dell'autovettura modello NISSAN Leaf Business 40 kWh targata FZ693HF - CIG Z53343BED9.
2. Per effetto della presente modifica il contratto avrà scadenza in data 5/12/2022 e comporterà una spesa di € 9.993,75 oltre IVA; è fatta salva la facoltà di AIFA di restituire, in qualsiasi momento, l'autovettura NISSAN LEAF targata FZ693HF, senza l'applicazione di alcuna penale, ove venga consegnata l'autovettura SKODA OCTAVIA BENZ. MILD HYBRID 1.0 E-TEC EXECUTIVE DSG noleggiata tramite AQ CONSIP anteriormente al 5/12/2022.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. È autorizzata la spesa di € 9.993,75 (novemilanovecentonovantatre/75), oltre IVA in favore di Program di Autonoleggio Fiorentino Srl per il servizio citato nelle premesse.
2. La spesa relativa al presente provvedimento graverà sul budget anni 2021 e 2022.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato da Program di Autonoleggio Fiorentino Srl.

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziopubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 03/12/2021

Il Direttore Generale
Nicola Magrini

Pubblicato sul profilo del committente in data __/__/__